

## INTERROGAZIONE IN COMMISSIONE VI

### *al Ministro delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico*

Premesso che:

l'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "*Codice dell'amministrazione digitale*" introdotto dall'articolo 5, comma 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 prevede che: "*Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico*";

rilevato che:

il medesimo articolo, al comma 2 stabilisce che "*L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*";

la scelta iniziale di inserire gli indirizzi PEC di imprese e professionisti iscritti in ordini o collegi è stata di carattere operativo, poiché non era ancora vigente la legge n.4/2013 relativa alle professioni non ricomprese in ordini o collegi;

considerato che:

INI-PEC è uno strumento innovativo fondamentale allo sviluppo del paese ed è stato pensato per chiunque abbia la necessità di ottenere l'indirizzo di PEC di un professionista o di un'impresa che desidera contattare;

per rispondere realmente ed efficacemente a tale esigenza è necessario che INI-PEC raccolga gli indirizzi Pec di tutte le imprese e di tutti i professionisti presenti sul territorio italiano;

**appare pertanto necessario ampliare il numero di tali indirizzi PEC da inserire nell'indice INI-PEC. Infatti, maggiore sarà il numero di indirizzi PEC, maggiore sarà la possibilità della P.A. di inviare telematicamente atti, notifiche e comunicazioni con notevole risparmio di tempo e di costi;**

**il mancato inserimento degli indirizzi PEC dei professionisti della L. 4/2013, come ad esempio di quello dei tributaristi, ha comportato diversi problemi operativi per l'adempimento di alcuni obblighi normativi o funzioni professionali a cui tali professionisti sono soggetti** tra cui l'invio della PEC all'Agenzia delle Entrate ai fini antiriciclaggio o l'invio telematico al sistema TS dei dati sanitari da parte di un intermediario fiscale autorizzato; infatti, pur essendo i tributaristi intermediari fiscali autorizzati ma il sistema controllava la PEC tramite l'INI-PEC causando il blocco della procedura;

per sapere dai Ministri interrogati;

**se non ritengano di doversi attivare con la massima sollecitudine per far sì che anche ai professionisti esercenti attività di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n.22 il 26 gennaio 2013, che non rientrino nelle fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 venga consentito di poter comunicare il proprio indirizzo PEC utilizzando gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.**

FORNARO